

ATTI PARLAMENTARI  
X LEGISLATURA

---

Doc. III  
N. 4-ter

# RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI

ENZO TRANTINO, *Presidente*; BRUNO STEGAGNINI E FRANCESCO FORLEO, *Vicepresidenti*; GIOVANNI GEI, GIOVANNI RIVERA E ANGELO LAURICELLA, *Segretari*; FILIPPO BERSELLI, GIUSEPPINA BERTONE, GIAN CARLO BINELLI, VINCENZO BINETTI, WILLER BORDON, ANTONIO BRUNO, VINCENZO BUONOCORE, RENATO CAPACCI, SALVATORE CARDINALE, VINCENZO CIABARRI, ROBERTO CICCIOMESSERE, LEDA COLOMBINI, ENNIO GRASSI, GUIDO MARTINO, ALBERTO MONACI, MAURIZIO NOCI, GABRIELE PIERMARTINI, GIUSEPPE PISICCHIO, NICOLA QUARTA, GIANCARLO SALVOLDI, GIUSEPPE SARETTA, NICOLA SAVINO, FERDINAND WILLEIT, PIETRO ZOPPI, *Componenti*

sulla verifica dei poteri per il Collegio XXII (Napoli-Caserta)

Relatore: GIANCARLO SALVOLDI, *di minoranza*

---

Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 1991

---

PAGINA BIANCA

### RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il lavoro della Giunta delle elezioni sul Collegio Napoli-Caserta per i gravi problemi emersi nella consultazione del 1987 ha portato a stendere e discutere diverse relazioni e a seguire procedure inusuali, pur se legittime, che hanno richiesto anche tempi molto lunghi.

L'estensore della presente relazione di minoranza aveva presentato alla Giunta, quale relatore per il collegio di Napoli, le conclusioni del proprio lavoro, e, come si ricorderà, esse non furono accolte dalla maggioranza. In seguito alle mie dimissioni, la Giunta diede l'incarico all'onorevole Quarta di redigere una nuova relazione da sottoporre alla discussione dell'Aula perché essa trovasse i rimedi da apportare ad una situazione tanto complessa e deteriorata da richiedere un'assunzione di responsabilità non della Giunta, con i suoi poteri delegati, ma della stessa Camera dei deputati in seduta plenaria, in grado quindi di decidere anche sulla legittimità dell'elezione di tutti i suoi componenti, e sulle eventuali variazioni da apportare alla propria composizione.

L'Aula nelle sedute del 13 e del 14 giugno 1990 svolgeva, per la prima volta nella propria storia, un'ampia discussione su una materia che fino ad allora era stata costantemente delegata alla Giunta delle elezioni; a conclusione del dibattito veniva approvato un ordine del giorno, presentato da tutti i gruppi, che giudicava sostanzialmente inadeguate le proposte del relatore per la maggioranza rispetto alle evidenti ed estese irregolarità che avevo già denunciato nella prima relazione presentata alla Giunta. La Camera stabiliva di concedere altri tre mesi di tempo per ulteriori approfondimenti, e la Giunta decideva di affidare il nuovo incarico di relatore al proprio presidente.

\* \* \*

I colleghi ricorderanno certamente i termini delle diverse questioni ampiamente trattate nella mia relazione di minoranza e in quella del collega onorevole Forleo, discusse in Aula lo scorso giugno.

Solo per comodità di lettura riprendo qualche passo della precedente relazione, di cui la presente costituisce il seguito, allo scopo di evidenziare i nodi cruciali su cui dovrà esercitarsi la nostra riflessione per la decisione definitiva.

*Dati obiettivi su cui si è fondato il lavoro della Giunta.*

1) L'ordinaria verifica delle cifre elettorali del Collegio portava a constatare l'esistenza di 4.465 voti di lista indebitamente aggiunti;

2) l'Ufficio centrale circoscrizionale di Napoli segnalava alla Giunta un fatto clamoroso: in alcune sezioni i voti di preferenza di alcuni candidati superavano i voti di lista;

3) pervenivano alla Giunta ricorsi allarmanti perché non si limitavano, come ordinariamente accade, a contestare le graduatorie, ma denunciavano brogli a danno dei candidati non eletti, irregolarità per i voti di lista e un generale stato di inaffidabilità dei risultati;

a) il candidato Giovanni Piccirillo, DC, accusava di non aver ottenuto il seggio in Parlamento a causa di brogli effettuati durante un inspiegabile guasto ad un computer; segnalava in sessanta sezioni irregolarità che la Giunta avrebbe confermato;

b) il candidato Giandomenico Magliano, DC, denunciava in maniera puntuale e documentata manipolazioni di preferenze e interventi correttivi sui verbali e in particolare lo smembramento del suo numero in lista, il 26, a vantaggio dei candidati numeri due e sei;

c) il candidato Antonio Patuelli, liberale, sosteneva che le schede bianche erano state spartite dai gruppi maggiori a danno dei minori, e il PLI ne avrebbe avuto grave danno;

d) il candidato Alfonso Cecere, PSDI, sosteneva che al suo collega di lista Massimo Nicolazzi sarebbero stati attribuiti circa 600 voti in più, nel comune di Marcianise, in modo tale da togliergli il posto di primo dei non eletti. Allegava due prospetti inviati dal comune di Marcianise alla prefettura: il primo porta per Nicolazzi 269 voti di preferenza, mentre il secondo ne porta 953.

L'esame del primo blocco di 70 sezioni acquisite in base alle irregolarità segnalate dall'UCC e dagli Uffici di Giunta, confermava la fondatezza dei ricorsi e proponeva nuove irregolarità:

4) sei sezioni risultavano totalmente prive di schede bianche, circostanza statisticamente di altissima improbabilità;

5) numerose sezioni portavano come segno di riconoscimento un numero superiore al 42, corrispondente al numero di candidati presentati, che non ha indotto il seggio ad annullare la scheda, ma in genere è stato scorporato ed assegnato;

6) quattro sezioni presentavano dati totalmente difforni dai voti effettivamente espressi per tutte le liste e, tra queste sezioni, due recavano vistose alterazioni del voto di preferenza della DC (cento voti a testa sono stati aggiunti, ad esempio, ai candidati numeri 2, 27, 41).

*Risultati della verifica dei verbali.*

Per avere un quadro complessivo del Collegio, la Giunta ha proceduto ad una radiografia generale attraverso la revisione di tutti i 5.081 verbali dei seggi. Dal punto di vista della loro correttezza formale:

1.783 sono risultati affetti da anomalie a volte lievi, a volte molto gravi;

tra questi, 118 presentano anomalie multiple, tali da minarne radicalmente la credibilità;

240 non riportano i voti di lista ottenuti dalle varie liste; 180 non distinguono tra schede con o senza preferenze;

32 non sono firmati per niente;

452 sono firmati dalla stessa mano;

73 sono firmati in stampatello.

Per quanto attiene alla sostanza, il risultato è stato il seguente:

59 sezioni risultano prive di schede bianche;

36 sezioni presentano una sola scheda bianca (chiaramente di controllo);

209 sezioni hanno candidati con preferenze superiori al numero consentito;

190 sezioni presentano liste con schede tutte preferenziate.

Sulla base di queste risultanze si possono fare considerazioni, sempre in via di ipotesi, ma assai verosimili:

1) verbali non compilati e non firmati possono ottimamente prestarsi a manipolazioni dei voti di lista, da parte di chi possa disporre di essi in tempi e luoghi che sfuggono ad ogni controllo, attraverso anomali itinerari dei plichi elettorali;

2) è del tutto probabile che le schede bianche (la presenza di schede bianche in ogni seggio è statisticamente provata), siano state votate a vantaggio indebito di qualche lista;

3) la mancata distinzione tra schede preferenziate e non, come le liste con tutte le schede preferenziate, ci dicono, sulla base della logica e non per nostri stati d'animo, che si è abusato nell'aggiungere preferenze indebite.

Tali erano i dati contenuti nella mia precedente relazione, e che ho voluto qui riproporre, in quanto non sono stati smentiti da nessuno.

*I roghi di Marcianise.*

Il ricorso imperniato su Marcianise viene respinto in quanto, pur essendo state distrutte le schede, esiste corrispondenza tra le cifre riportate dalle tabelle di scrutinio, quelle dei verbali e quelle del-

l'UCC. Tale argomentazione è insostenibile perché viziata nei seguenti punti:

I) non considera il fatto che il ricorso origina da una differenza di circa 600 voti per il candidato Nicolazzi del PSDI in due diversi prospetti recapitati dal comune alla prefettura;

II) non considera che il confronto tra tabelle, verbali, prospetto UCC è solo apparente perché trattasi della stessa cifra trascritta da un documento all'altro; praticamente si adduce come prova della autenticità di un documento, il documento stesso;

III) non considera l'ipotesi della contraffazione delle tabelle di scrutinio, con conseguenze a cascata su tutti gli altri documenti e la successiva distruzione delle schede per cancellare la prova.

In questo modo è stata semplicemente data lettura del broglio. Ciò inoltre dimostra quale sia il grado di affidabilità dei verbali in simili contingenze. Di essi si sottolinea l'assoluta essenzialità ed indispensabilità in quanto unico documento ufficiale che fa fede anche in assenza di schede; e il relatore accoglie appieno tale tesi: non potrebbe essere altrimenti perché la possibilità di non annullare le 123 sezioni di Marcianise e Torre del Greco poggia esclusivamente sulla disponibilità dei verbali. Tuttavia va osservato che ben fragili sono le fondamenta su cui poggia questa possibilità se si tien conto delle considerazioni svolte sullo stato del Collegio e delle anomalie già ampiamente esposte riguardanti proprio lo stato dei verbali.

Si tratta di una contraddizione insanabile.

Il relatore onorevole Quarta giustificava la scelta di dare valore probante ai verbali sostenendo che lo stesso regolamento della Giunta all'articolo 9 autorizzerebbe la revisione delle schede valide solo in via sussidiaria e straordinaria. Ma è evidente che il ricorso all'articolo 9 dimostra esattamente il contrario di quanto vorrebbe l'onorevole Quarta, perché ribadisce che il documento fondamentale rimane sempre quello originario e cioè la scheda; d'altro lato, il richiamo a condizioni straordinarie per consentire la verifica delle schede significa che mentre non c'è l'obbligo di consultarle sempre, esse vanno verificate come dato dirimente nei casi controversi che si manifestino in una situazione straordinaria quale è, con tutta evidenza, quella verificatasi a Marcianise.

L'Aula, aderendo sostanzialmente alle tesi sostenute nelle relazioni di minoranza, ha già respinto le conclusioni di Quarta ed ha richiesto che la Giunta formulasse proposte convincenti ed adeguate a porre rimedio alla ferita inferta alla credibilità del risultato elettorale di questo Collegio.

La facoltà che il regolamento attribuisce alla Giunta di verificare le schede, evidentemente non è mera accademia, ma è finalizzata a mettere in condizione la Giunta stessa di operare le correzioni che risultino necessarie, come del resto è avvenuto in tutti i casi controversi anche nelle passate legislature.

Le correzioni delle cifre elettorali, portano legittimamente la Giunta a proporre la convalida, l'annullamento o la decadenza degli eletti, come stabilito dall'articolo 17 del regolamento della Camera.

Da ciò si può facilmente dedurre che la Giunta ha i poteri necessari a verificare il corretto svolgimento della competizione elettorale in tutte le sue fasi, ed ha il dovere conseguente di garantire che siano state rispettate le procedure che la legge impone a tutela della regolarità dei risultati elettorali.

Quanto accaduto nel mandamento di Marcianise non ci permette di identificare un quadro certo che comprovi il pieno possesso dei titoli necessari alla posizione di primo dei non eletti per il candidato Massimo Nicolazzi del PSDI. Né potremo farci scudo del fatto che si tratti di un candidato non proclamato, perché egli potrebbe in ogni momento pretendere il seggio parlamentare quando ne ricorressero le condizioni, come accaduto in questa stessa legislatura a trentuno colleghi a seguito di dimissioni volontarie o per dimissioni dovute all'assunzione di incarichi incompatibili con mandato parlamentare, o altro. Occorre tenere presente che, qualora se ne presentassero i termini, noi non saremmo in grado di procedere alla proclamazione: credo che ciò sia inaccettabile, e costituisca un caso di denegata giustizia nei confronti di questo ricorso.

Ma molto più grave è il fatto che la situazione di Marcianise non ci permette di avere certezze sulle cifre elettorali in generale: infatti, accanto alla mancanza delle schede, abbiamo verbali che non costituiscono prova e che, quand'anche volessimo forzarli a tanto, non lo sarebbero nel caso specifico a causa della loro acclarata inaffidabilità.

Il relatore Quarta sostiene nella sua relazione che non è possibile accogliere la mia proposta di annullare 123 sezioni, appartenenti quasi tutte ai mandamenti di Marcianise e di Torre del Greco, « perché essa non è inserita in un contesto giuridico costituzionale ».

Egli cita l'articolo 66 della Costituzione che precluderebbe ogni ipotesi di annullamento di elezioni, e l'articolo 87, secondo comma, del testo unico delle leggi elettorali che ridurrebbe ogni operazione di verifica al mero ricomputo di voti.

La semplice lettura dei testi indicati ci assicura che l'interpretazione corretta è molto diversa.

Innanzitutto l'articolo 66 recita: « ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti »; si suppone, per trarne tutte le legittime e necessarie conseguenze, quando la situazione lo richieda.

L'articolo 87 delle leggi elettorali, al secondo comma recita: « i voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto ». Ciò palesemente significa che la Camera, in base ai succitati articoli della Costituzione e delle leggi elettorali, può procedere ad annullamenti; che tali annullamenti possono riguardare un complesso di operazioni; che esse possono essere relative ad intere sezioni; che i loro voti non possono avere effetto alcuno.

Dinanzi ad irregolarità gravissime, alla non affidabilità dei verbali, alla mancanza delle schede elettorali sottratte forse per colpa, ma probabilmente per dolo con lo scopo di impedire la correzione delle irregolarità, la legge prevede la più ampia facoltà di intervento.

Non potevamo certo chiedere al padre costituente di individuare l'infinita gamma di fattispecie in cui avrebbe potuto manifestarsi l'alterazione del voto popolare: ovvio che venga affidata alla Camera la responsabilità di decisioni che riguardano le consultazioni elettorali da cui essa è nata.

A quanti avanzassero dubbi su una interpretazione che potrebbe apparire estensiva della legge, chiedo se la *ratio* che ha ispirato le nostre leggi sia quella di cedere all'illecito difendendo una parvenza di legalità anche quando irrimediabilmente manomessa, o quella di dare tutela alla legalità, sottraendo, a chi ha violato le leggi, il bottino di voti fraudolentemente conseguiti.

Ritengo che l'intento dell'Assemblea fosse chiaro quando, dopo il dibattito del giugno scorso, chiese alla Giunta una nuova indagine: non poteva infatti accettare una lettura delle irregolarità di Marcianise che andasse a beneficio di chi aveva organizzato gli illeciti provati e documentati.

\* \* \*

Il nuovo relatore onorevole Trantino, ha dato una sua interpretazione delle irregolarità del Collegio in esame con una relazione che fa proprie tutte le denunce contenute nelle precedenti relazioni e condivide lo sdegno morale per quanto la Giunta ha dovuto constatare.

Egli propone un approccio interessante consistente nell'utilizzare un metro di valutazione dei fatti di tipo giudiziario, che sicuramente è necessario nelle aule dei tribunali ma che non si addice ad un organo politico quale è la Camera dei deputati, chiamata ad assumere le proprie responsabilità nel disporre un correttivo ai danni provocati dai brogli.

L'onorevole Trantino distingue i fatti di Marcianise e di Torre del Greco, simili nel loro obiettivo manifestarsi tanto nelle modalità quanto nelle finalità, in base ad un giudizio sulle intenzioni e sulle responsabilità soggettive degli ignoti autori dei reati commessi. Arbitrario appare il giudizio sulla buona fede o meno di quanti hanno sottratto alla Giunta la disponibilità delle schede.

Esso si fonda sulla perizia ordinata dal tribunale che sta conducendo le indagini su Marcianise, da cui risulterebbe che i residui combusti non appartenerebbero alle schede votate nelle elezioni politiche del 1987.

Va rilevato che non siamo in presenza di un giudizio definitivo che possa costituire riferimento sicuro, mentre abbiamo appreso dagli ignari autori dei bruciamenti (che eseguivano ordini di superiori), che gli incendi di schede si sono ripetuti più volte, per cui i frammenti reperiti costituiscono sicuramente solo una parte dei diversi *stock* dati alle fiamme: la prova esibita non può certo escludere la distruzione col fuoco delle schede delle elezioni del 1987, ma solo confermare che migliaia di schede sono state bruciate.

Il relatore Trantino sostiene che le schede del 1987 sono state mandate al macero per errore, per cui non esiste volontà dolosa, e da ciò fa discendere l'impossibilità di provare alcunché di illegale.



Di conseguenza basterebbero i verbali a garantire con certezza le cifre elettorali che possono essere accettate come valide.

Le succitate argomentazioni, oltre a prestarsi alle stesse critiche formulate per le tesi di Quarta, non sono a mio giudizio accettabili in quanto è irrilevante per la Camera il fatto che la scomparsa delle schede sia da attribuire a colpa o a dolo; ciò sarà molto rilevante in sede giudiziaria per stabilire le responsabilità dei singoli.

Il fatto fondamentale resta che è stata sottratta alla Giunta, e quindi al giudizio della Camera, la possibilità di un controllo diretto su schede, controllo indispensabile a dirimere le gravi contraddizioni segnalate specificamente in un apposito ricorso, e in questo contesto — diversamente da quanto avviene in sede giudiziaria — è del tutto irrilevante se la scomparsa sia dovuta a colpa o a dolo.

Tanto nel caso di Marcianise quanto in quello di Torre del Greco mi sembra molto debole la posizione sostenuta rispetto al valore probatorio del documento « verbale » perché, come abbiamo già visto, il nostro regolamento affida tale valore solo alle schede.

Comunque, quand'anche si volesse accedere all'interpretazione del relatore Trantino, non credo sia possibile attribuire valore probatorio ai verbali di Marcianise mentre non viene giustamente attribuito a quelli di Torre del Greco.

Si tratta di una scelta arbitraria in quanto non è possibile dare una valenza diversa allo stesso documento — il verbale — che o si considera affidabile in entrambe le circostanze, o si constata — e l'esame condotto sui verbali fa propendere per questa conclusione — che affidabile non può essere considerato in entrambi i casi.

Conclusivamente ritengo che i fatti appurati, i vincoli che ci pongono le leggi elettorali e il regolamento, la necessità che la Camera assuma la sua responsabilità davanti al degrado ormai endemico che attanaglia le consultazioni elettorali a Napoli-Caserta, ci impongono la necessità di un intervento coraggioso, quale quello da me richiesto nella precedente relazione, e che ora ribadisco.

La conferma che sia necessario un tempestivo intervento è data dal reiterarsi di situazioni analogamente preoccupanti in occasione delle successive elezioni amministrative del 1990: si sono lamentate le stesse irregolarità, lo stesso numero di ricorsi, gli stessi sospetti di connivenza tra politica e criminalità organizzata, come emerge dalla relazione del gruppo Carabinieri di Caserta del 1990, e dalle indagini condotte da Commissioni parlamentari d'inchiesta. D'altro canto, l'esigenza di garantire la limpidezza del consenso elettorale, a prescindere dalle vicende di questo Collegio, è alla base delle iniziative assunte sia da diverse parti politiche per migliorare le attuali procedure elettorali, sia dal Ministero dell'interno per garantire un controllo più incisivo di queste procedure.

Interprete della medesima esigenza è il *referendum* istituzionale, relativo alla revisione della modalità di espressione del voto di preferenza, a cui hanno aderito trasversalmente diverse componenti politiche, nell'auspicio che possa contribuire alla moralizzazione della vita politica.

\* \* \*

In base alle argomentazioni svolte, concludo invitando l'Assemblea a disporre l'annullamento delle operazioni elettorali, oltre che delle 45 sezioni indicate dal relatore per la maggioranza, anche delle 70 sezioni del mandamento di Marcianise.

GIANCARLO SALVOLDI, *relatore*.